



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza da las directuras e dals directurs chantunals da l'educaziun publica

Programma di lavoro 2025–2028

Versione aggiornata 2026

31 ottobre 2025

Gemeinsam für Bildung, Kultur und Sport
Au service de l'éducation, de la culture et du sport
Insieme per l'educazione, la cultura e lo sport
Ensemen per l'educaziun, la cultura ed il sport

Indice

Linee guida	3
Ruoli	4
Programma di lavoro 2025–2028	5
1 Federalismo e coesione nazionale	6
2 Elaborazione, mantenimento e diffusione delle conoscenze	9
3 Equità nel sistema educativo	11
4 Permeabilità e qualità	12
5 Finanziamento e libera circolazione	14
6 Cooperazione internazionale	16



Linee guida

Noi, direttrici e direttori cantonali della pubblica educazione, desideriamo che tutti i bambini, i giovani e gli adulti in Svizzera siano sostenuti nel migliore dei modi, in linea con le loro esigenze e capacità, grazie a una buona educazione, che sviluppino la loro identità culturale e riescano a sfruttare tutte le opportunità per realizzarsi nella vita.

Nel nostro Paese, i Cantoni rappresentano la forza creativa decisiva del sistema educativo pubblico e della promozione statale della cultura e dello sport. La collaborazione tra i Cantoni deve giovare dei vantaggi del sistema federale e contribuire a evitare gli elementi svantaggiosi.

Armonizziamo, coordiniamo, mettiamo in rete, rendiamo possibile, con il riconoscimento dei diplomi e le soluzioni di finanziamento, la libera circolazione e il libero accesso agli istituti di formazione cantonali e sosteniamo e sviluppiamo insieme il sistema educativo svizzero.


Come Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, siamo l'autorità responsabile dell'attuazione del Concordato del 1970 sul coordinamento scolastico. Il nostro compito consiste nell'assicurare l'esecuzione degli accordi intercantionali nel nostro ambito di competenza. In base agli articoli costituzionali sull'educazione adottati nel 2006, siamo gli interlocutori istituzionali della Confederazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni di politica della formazione svizzera, per la qualità e la permeabilità dello spazio formativo svizzero e per gli interventi concreti nei settori che richiedono un'azione coordinata o congiunta tra i due livelli statali.

Come previsto dal Concordato sul coordinamento scolastico, abbiamo istituito una rete di conferenze ed agenzie specializzate e di commissioni che sostengono il nostro lavoro elaborando documenti sulle decisioni, tenendo in considerazione le realtà specifiche, le esperienze pratiche e i risultati della ricerca. Successivamente, vagliamo e approviamo queste decisioni e la rete dà loro attuazione e ne monitora l'osservanza. Come Conferenza, siamo gli interlocutori della Confederazione e collaboriamo da vicino con i suoi organi.

Disponiamo di un Segretariato generale che funge anche da servizio centrale di gestione degli affari, da segreteria per le varie conferenze specializzate, da interfaccia con le nostre agenzie specializzate, da centro servizi per l'attuazione degli accordi intercantionali e da piattaforma informativa e di documentazione.

Ruoli

In qualità di istituzione retta da un programma, la CDPE svolge i compiti ed esegue i progetti che le vengono affidati dal Comitato e dall'Assemblea plenaria e che sono definiti nel programma di lavoro. A tal fine, la CDPE assume ruoli diversi a seconda della sua funzione e dei livelli di formazione:



La CDPE agisce in qualità di **piattaforma**, che attiva e organizza lo scambio di esperienze, di opinioni e di informazioni mediante la sua struttura e i suoi organi.

In qualità di **rete**, promuove la collaborazione tra i Cantoni e partenariati con la Confederazione, le cerchie economiche, le istituzioni europee e internazionali nel settore dell'educazione, della cultura e dello sport. A tal fine organizza e anima conferenze specializzate, commissioni e gruppi di lavoro.

In qualità di **centro di competenza**, mette a disposizione dei Cantoni la necessaria competenza specialistica nel campo dell'educazione. Inoltre, istituisce agenzie specializzate che elaborano per i Cantoni soluzioni innovative, praticabili e che agevolano il lavoro.

In qualità di **autorità di coordinamento**, favorisce la concertazione tra i Cantoni, conducendoli ad agire congiuntamente e ad adottare prassi cantonali armonizzate.

In qualità di **organo di armonizzazione**, la CDPE adotta decisioni, raccomandazioni, accordi intercantonali e altri atti normativi a favore di un sistema educativo coerente ed efficiente, nella piena attuazione degli articoli costituzionali sulla formazione. La CDPE assicura l'esecuzione del diritto intercantonale e internazionale nell'ambito delle sue competenze.

Programma di lavoro 2025–2028

I compiti della CDPE sono stabiliti in undici concordati, la cui attuazione è di competenza della Conferenza o che essa segue, nella misura in cui i compiti sono demandati ai Cantoni. Essi possono essere suddivisi in sei aree tematiche, in base alle quali è strutturato il programma di lavoro della CDPE.

Ambiti tematici	Pagina
1 Federalismo e coesione nazionale	6
2 Elaborazione, mantenimento e diffusione delle conoscenze	9
3 Equità nel sistema educativo	11
4 Permeabilità e qualità	12
5 Finanziamento e libera circolazione	14
6 Cooperazione internazionale	16

Concordati

La cooperazione intercantonale nel campo dell'educazione si basa su accordi giuridici comuni, i cosiddetti concordati. La CDPE attua in totale undici accordi intercantonali nei settori del coordinamento scolastico, del riconoscimento dei diplomi, del finanziamento della formazione e delle scuole universitarie.

- Concordato scolastico
- Concordato HarmoS
- Concordato sulla pedagogia speciale
- Concordato sulle borse di studio
- Accordo sul riconoscimento dei diplomati
- Cinque accordi sui finanziamenti
- Concordato sulle scuole universitarie

1 Federalismo e coesione nazionali

§ [Art. 61a Costituzione federale](#)

▣ [Concordato scolastico](#)

▣ [Concordato sulle scuole universitarie](#)

Gli ambiti politici dell'educazione, della cultura e dello sport, sono di competenza dei Cantoni. Per garantire la coesione nazionale, la Costituzione federale prevede la cooperazione tra i Cantoni e tra la Confederazione e i Cantoni nel settore dell'educazione. Con lo stesso obiettivo, i Cantoni delegano determinati compiti alla CDPE.

1.1	Compiti permanenti	Informazioni
1.1.1	Garantire lo scambio e la collaborazione tra gli uffici cantonali e i servizi della scuola dell'obbligo, del livello secondario II, dell'orientamento professionale, universitario e di carriera, della formazione continua, del sistema delle borse di studio nonché della cultura e dello sport.	→ Conferenze specializzate (in tedesco)
1.1.2	Garantire la collaborazione e lo scambio con i dipartimenti cantonali e gli uffici della Confederazione competenti e, in particolare, con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e gli Uffici federali della cultura e dello sport.	→ Cooperazione tra Confederazione e Cantoni in materia di educazione
1.1.3	Mettere a disposizione dei Cantoni dei modelli di pareri sulle indagini conoscitive nazionali e le procedure di consultazione in corso.	
1.1.4	Insegnamento delle lingue e mobilità Sostenere i Cantoni in funzione delle esigenze nell'attuazione della strategia per il coordinamento dell'insegnamento delle lingue.	→ Lingue e scambio (in tedesco)
1.1.5	Insegnamento delle lingue e mobilità Svolgere i compiti per la concessione di aiuti finanziari in base agli articoli 10 e 11 dell'Ordinanza federale sulle lingue.	
1.1.6	Insegnamento delle lingue e mobilità Promuovere gli scambi a livello nazionale e internazionale offrendo condizioni quadro favorevoli.	
1.1.7	Pedagogia speciale Incaricare il Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS) di sostenere i Cantoni nell'attuazione del Concordato sulla pedagogia speciale.	→ Pedagogia speciale ▣ Accordo sulle prestazioni CSPS 2024–2027 (in tedesco)
1.1.8	Pedagogia speciale Gestire la rete degli uffici cantonali che curano il contatto in materia di pedagogia speciale con l'agenzia specializzata CSPS e promuovere gli scambi regolari.	▣ Statuto CSPS (in tedesco)

1.1.9	Educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) Coordinare l'ESS assieme alla Confederazione.	→ Educazione allo sviluppo sostenibile (in tedesco)
1.1.10	Educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) Rappresentare i Cantoni negli organi di accompagnamento della fondazione éducation21 e rete delle scuole21.	
1.1.11	Educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) Gestire la rete dei responsabili cantonali per la promozione della salute e la prevenzione nelle scuole e gestire la rappresentanza dei Cantoni nei confronti dei partner.	
1.1.12	Trasformazione digitale nel sistema educativo Incaricare l'agenzia specializzata Educa, insieme alla Confederazione, di sostenere i Cantoni e gli attori del panorama educativo svizzero nel processo della trasformazione digitale.	→ Digitalizzazione (in tedesco) 📄 Statuto Educa (in tedesco) 📄 Convenzione sulle prestazioni Educa 2025–2028 (in tedesco) 📄 Mandato CC Digi
1.1.13	Trasformazione digitale nel sistema educativo Creare basi a livello nazionale per lo spazio formativo digitale svizzero e coordinare misure con la Confederazione.	
1.1.14	Trasformazione digitale nel sistema educativo Tutelare gli interessi del potere pubblico nei confronti dei fornitori privati nel campo delle licenze software.	
1.1.15	Trasformazione digitale nel sistema educativo Attuare i progetti di ottimizzazione dei flussi di dati nella formazione professionale (programma «Optima») in collaborazione con il Centro svizzero di servizio per la formazione professionale e l'orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO).	
1.1.16	Trasformazione digitale nel sistema educativo Promuovere regolari scambi tra i Cantoni.	
1.1.17	Far confluire nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie la posizione della CDPE, in particolare in relazione agli accessi, all'interfaccia con la formazione professionale superiore, alla formazione degli insegnanti e al finanziamento intercantonale.	→ Scuole universitarie / Formazione degli insegnanti 📄 Concordato sulle scuole universitarie
1.1.18	Tutelare gli interessi dei Cantoni nei confronti delle società di gestione dei diritti d'autore; garantire la centralizzazione dei bonifici tra i Cantoni e le società di riscossione.	
1.1.19	Rappresentare i Cantoni nel Dialogo culturale nazionale.	→ Cultura (in tedesco) 📄 Convention (in francese)

1.2 Progetti	Informazioni
1.2.1 Coinvolgendo l'agenzia specializzata Movetia, verificare fino a che punto le raccomandazioni di esecuzione relative al coordinamento intercantonale degli scambi e della mobilità producano gli effetti voluti.	<ul style="list-style-type: none"> 📄 Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità 📄 Raccomandazioni di esecuzione (in tedesco)
1.2.2 Sostenere la fondazione éducation21 per assicurare che le prestazioni ESS siano garantite per i Cantoni.	→ Educazione allo sviluppo sostenibile (in tedesco)
1.2.3 Incaricare l'agenzia specializzata Educa di istituire la Federazione Edulog e verificare la necessità di creare un Concordato sull'utilizzo dei dati (Edulog).	<ul style="list-style-type: none"> 📄 Decisione 24.10.2019 (in tedesco) 📄 Decisione 25.10.2024 (in tedesco) 📄 Decisione 26.6.2025 (in tedesco)
1.2.4 Verificare lo sviluppo di un modello per la misurazione delle competenze digitali delle alunne e degli alunni in relazione al passaggio al livello secondario II.	<ul style="list-style-type: none"> 📄 Strategia per la digitalizzazione (in tedesco) 📄 Misure inerenti alla strategia per la digitalizzazione (in tedesco)
1.2.5 Verificare un'intensificazione della collaborazione con le alte scuole pedagogiche (Camera ASP) per rafforzare la formazione degli insegnanti nel settore della digitalizzazione.	<ul style="list-style-type: none"> 📄 Strategia per la digitalizzazione (in tedesco) 📄 Misure inerenti alla strategia per la digitalizzazione (in tedesco)
1.2.6 Rivedere la strategia per la digitalizzazione e adattarla in modo appropriato.	📄 Strategia per la digitalizzazione (in tedesco)
1.2.7 Chiarire la relazione tra le Conferenze svizzere delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM) e delle archeologhe cantonali e degli archeologi cantonali (CSAC) e la Conferenza dei delegati cantonali degli affari culturali (CDAC).	
1.2.8 Esaminare un'autorità giudiziaria intercantonale in linea con la garanzia della via giudiziaria.	
1.2.9 Organizzare, documentare e valutare un incontro per le consigliere e i consiglieri di Stato responsabili dello sport in occasione di un grande evento sportivo (2027).	(collegamento a seguire)

2 Elaborazione, mantenimento e diffusione delle conoscenze


§ [Art. 61a Costituzione federale](#)






▢ [Concordato scolastico](#)

▢ [Concordato sulle scuole universitarie](#)

In uno Stato federale plurilingue, l'elaborazione e la diffusione delle conoscenze rivestono un ruolo speciale. La CDPE provvede affinché i suoi membri e gli attori dei settori dell'educazione, della cultura e dello sport, così come la popolazione, abbiano accesso a informazioni di elevata qualità e necessarie. A tal fine, collabora con la Confederazione, le autorità cantonali competenti e le loro agenzie specializzate.

2.1	Compiti permanenti	Informazioni
2.1.1	In qualità di centro di competenza per il sistema educativo svizzero, rispondere alle domande provenienti dalla Svizzera e dall'estero.	
2.1.2	Incaricare l'agenzia specializzata IDES di raccogliere, trattare e rendere accessibili le informazioni concernenti il sistema educativo, prestando attenzione a permettere la collegabilità dei dati dell'amministrazione, della ricerca e della politica.	→ IDES
2.1.3	Sviluppare in modo continuativo il server dei documenti edudoc.ch e la piattaforma della CDPE, a servizio della rete CDPE.	
2.1.4	Elaborare prodotti e proporre servizi che descrivono il sistema educativo svizzero; documentare i più recenti interventi e sviluppi della politica in materia di formazione e i temi relativi alla formazione e colmare le lacune.	
2.1.5	Incaricare l'agenzia specializzata Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) di documentare la ricerca in materia di educazione e di stilare il rapporto sull'educazione.	▢ Statuto CSRE (in tedesco) ▢ Accordo sulle prestazioni CSRE (in tedesco)
2.1.6	Accompagnare il processo di monitoraggio dell'educazione e istituire allo scopo un organo di accompagnamento.	▢ Mandato CC M
2.1.7	Dare attuazione al programma «monitoraggio delle competenze fondamentali».	→ Monitoraggio dell'educazione ▢ Regolamento (in tedesco) ▢ Decisione 27.10.2023 (in tedesco)
2.1.8	Promuovere lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la ricerca, la prassi e l'amministrazione nel settore dell'educazione, nonché i servizi che si occupano di politica di ricerca.	▢ Statuto CSRE (in tedesco)

2.1.9	Esaminare regolarmente l'opportunità di partecipare a programmi internazionali di valutazione delle prestazioni.	 Mandato CC M
2.1.10	Comunicare le decisioni, i progetti o altri temi importanti della CDPE; spiegare il federalismo educativo e il funzionamento del sistema educativo.	

2.2	Progetti	Informazioni
2.2.1	Accompagnare la pubblicazione dei rapporti VeCoF (2025 e 2026).	 Decisione 27.10.2023 (in tedesco)  Decisione 27.3.2025 (in tedesco)
2.2.2	Stilare un rapporto che fa il bilancio dell'armonizzazione di cui all'articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale (2026).	§ Art. 62 cpv. 4 Cost.
2.2.3	Rilevare lo sviluppo delle strutture diurne in ambito scolastico nei Cantoni (2025/2026).	→ Strutture diurne (in tedesco)
2.2.4	Accompagnare e garantire la partecipazione della Svizzera a PISA 2025 e preparare la partecipazione a PISA 2029.	→ Monitoraggio dell'educazione  Decisione 23.6.2022 (in tedesco)  Decisione 26.6.2025 (in tedesco)
2.2.5	Estrapolare dal rapporto sul sistema educativo svizzero 2026 obiettivi di politica della formazione per lo spazio formativo svizzero.	 Convenzione sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero

3 Equità nel sistema educativo

§ [Art. 61a Costituzione federale](#)

▣ [Concordato scolastico](#)

▣ [Concordato sulla pedagogia speciale](#)

▣ [Concordato sulle borse di studio](#)

In Svizzera, tutti dovrebbero poter sfruttare al massimo le proprie opportunità e il proprio potenziale. Un sistema educativo di successo consente di sviluppare la propria autonomia e di realizzarsi. La CDPE si impegna per l'equità nel sistema educativo.

3.1	Compiti permanenti	Informazioni
3.1.1	Incaricare l'agenzia specializzata Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS) di svolgere compiti nel settore della pedagogia speciale, in particolare in riferimento alla piena accessibilità e alla compensazione degli svantaggi.	→ Pedagogia speciale ▣ Statuto CSPS (in tedesco) ▣ Accordo sulle prestazioni CSPS (in tedesco)
3.1.2	Incaricare la Commissione Equità e formazione di offrire consulenza ai Cantoni nelle questioni inerenti all'equità nel sistema educativo.	→ Equità nel sistema educativo (in tedesco) ▣ Regolamento Commissione Equità e formazione (in tedesco)
3.1.3	Sostenere i Cantoni nella promozione delle competenze di base per gli adulti, in base alla Legge sulla formazione continua.	▣ Decisione 27.10.2023 (in tedesco) ▣ Decisione 23.1.2025 (in tedesco)
3.1.4	Partecipare attivamente ai lavori degli organi della Confederazione in merito alla collaborazione interistituzionale (CII) e della Piattaforma nazionale contro la povertà.	
3.1.5	Assicurazione l'attuazione del Concordato sulle borse di studio.	→ Borse di studio ▣ Statuto CIBS (in tedesco)

3.2	Progetti	Informazioni
3.2.1	Rivedere le disposizioni del Concordato sulle borse di studio alla luce dei cambiamenti della società e della politica della formazione.	

4 Permeabilità e qualità

§ [Art. 61a Costituzione federale](#)

📄 [Concordato scolastico](#)

📄 [Accordo sul riconoscimento dei diplomi](#)

Il sistema educativo svizzero è contraddistinto da un'elevata permeabilità e qualità. Alla CDPE compete, in particolare al livello secondario II, dare attuazione a questo principio e assicurare e sviluppare la qualità. Nel settore delle scuole universitarie, la CDPE contribuisce all'assicurazione della qualità adeguando il diritto in materia di riconoscimento dei diplomi ai nuovi sviluppi.

4.1	Compiti permanenti	Informazioni
4.1.1	Attuare il dispositivo d'esecuzione della Legge sulla formazione professionale e i progetti dell'iniziativa Formazione professionale 2030.	→ Formazione professionale (in tedesco) 📄 Statuto CSFP (in tedesco)
4.1.2	Sostenere il raggiungimento dell'obiettivo di politica della formazione secondo cui il 95 per cento dei venticinquenni deve possedere un diploma di livello secondario II.	📄 Obiettivi comuni di politica della formazione
4.1.3	Portare avanti, nel quadro della Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP), lo sviluppo delle offerte e della qualità della formazione professionale in risposta alle necessità del mondo del lavoro e della società, conformemente all'iniziativa Formazione professionale 2030.	→ Formazione professionale 2030 📄 Decisione 24.10.2024 (in tedesco)
4.1.4	Promuovere il posizionamento delle scuole specializzate superiori (SSS) e della formazione professionale superiore (FPS).	📄 Obiettivi comuni di politica della formazione
4.1.5	Assicurare lo scambio e il coordinamento tra i livelli di formazione mettendo in rete le conferenze specializzate.	→ Agenzie specializzate
4.1.6	Promuovere il dialogo nel passaggio dalla formazione professionale alla formazione terziaria e sviluppare ulteriormente la formazione professionale superiore e la formazione continua successiva alla formazione professionale di base.	
4.1.7	Promuovere lo sviluppo della qualità della formazione professionale nonché dell'orientamento professionale, universitario e di carriera.	📄 Statuto CSFO (in tedesco) 📄 Mandato di prestazioni CSFO (in tedesco) → Orientamento (OPUC) (in tedesco) 📄 Statuto CS OPUC (in tedesco)

4.1.8	Promuovere lo sviluppo della qualità nelle scuole di formazione generale di livello secondario II.	<ul style="list-style-type: none"> 📄 Statuto ZEM CES (in tedesco) 📄 Mandato di prestazioni ZEM CES (in tedesco)
4.1.9	Garantire a lungo termine l'accesso senza esami all'università per i titolari di una maturità liceale.	📄 Obiettivi comuni di politica della formazione
4.1.10	Accompagnare l'attuazione dei testi di riferimento rivisti per la maturità liceale (Regolamento di riconoscimento e Piano quadro degli studi).	<ul style="list-style-type: none"> → Liceo (in tedesco) 📄 Regolamento 📄 Accordo amministrativo 📄 Piano quadro degli studi
4.1.11	Sostenere gli sviluppi delle scuole specializzate stimolati dall'attuazione dei testi di riferimento rivisti (Regolamento di riconoscimento e Piano quadro degli studi).	→ Scuole specializzate (in tedesco)
4.1.12	Promuovere il posizionamento delle scuole specializzate nello spazio formativo svizzero.	
4.1.13	Attuare la strategia nazionale per l'orientamento professionale, universitario e di carriera (OPUC) nei diversi livelli d'insegnamento e con i partner.	📄 Strategia OPUC (in tedesco)
4.1.14	Adattare costantemente ai nuovi sviluppi i Regolamenti concernenti il riconoscimento dei diplomi della CDPE.	→ Riconoscimento dei diplomi
4.1.15	Sviluppare costantemente, insieme a diversi partner e interlocutori, le professioni d'insegnante (incluse quelle della pedagogia speciale) e le formazioni supplementari.	→ Scuole universitarie / Formazione degli insegnanti


4.2 Progetti		Informazioni
4.2.1	Partecipare a progetti di Formazione professionale 2030 o occuparsi della loro gestione. Rafforzare l'attrattiva della formazione professionale nell'ambito del partenariato.	→ Formazione professionale 2030
4.2.2	Verificare il ruolo dei Cantoni nell'acquisizione di strumenti didattici nella formazione professionale.	
4.2.3	Verificare il finanziamento delle SSS.	
4.2.4	Verificare lo svolgimento di una terza valutazione della maturità liceale (EVAMAR III).	📄 Decisione 16.1.2019 (in tedesco)
4.2.5	Esaminare ulteriori possibilità di accesso alle alte scuole pedagogiche con la maturità professionale.	📄 Decisione 26.6.2025 (in tedesco)

5 Finanziamento e libera circolazione

Accordo sul riconoscimento dei diplomi

→ Accordi sui finanziamenti

Con i relativi accordi intercantionali, la CDPE assicura pari diritti di accesso agli istituti di formazione in tutta la Svizzera. Garantisce il riconoscimento dei titoli di studio e l'assicurazione della qualità a livello nazionale grazie al riconoscimento in tutto il Paese dei diplomi professionali nel settore scolastico e al riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate e degli attestati di maturità liceale.

5.1	Compiti permanenti	Informazioni
5.1.1	Assicurare l'esecuzione degli accordi sui finanziamenti.	→ Finanziamento della formazione
5.1.2	Esaminare i cicli di studio che conferiscono un diploma riconosciuto dalla CDPE ed eventualmente riconoscerli.	→ Riconoscimento dei diplomi
5.1.3	Esaminare l'equivalenza dei diplomi esteri d'insegnamento (compresi i diplomi per le professioni nel campo pedagogico-terapeutico) con i corrispondenti diplomi svizzeri e coordinare eventuali misure di compensazione con gli istituti di formazione nazionali.	→ Riconoscimento dei diplomi
5.1.4	Valutare i vecchi diplomi d'insegnamento e quelli del settore della pedagogia speciale e confermare, se necessario, il riconoscimento.	→ Riconoscimento dei diplomi
5.1.5	Verificare le formazioni aggiuntive per insegnanti che prevedono il rilascio di un certificato riconosciuto dalla CDPE.	
5.1.6	Tenere una lista degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamento.	→ Insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamento  Linee guida (in tedesco)

5.2	Progetti	Informazioni
5.2.1	Rivedere l'Accordo sul riconoscimento dei diplomi nel quadro della revisione dell'allegato III dell'Accordo Svizzera-UE sulla libera circolazione delle persone e adeguare la disposizione concernente la lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d'insegnare.	
5.2.2	Rivedere il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri ed il Regolamento sugli emolumenti.	



5.2.3	Riconoscere tutti i certificati delle scuole specializzate in base ai nuovi testi di riferimento.	→ Scuole specializzate (in tedesco)
5.2.4	Porre in vigore l'Accordo intercantonale sulle attività scolastiche AASO.	→ AASO
5.2.5	Realizzare una soluzione sotto forma di piattaforma per la digitalizzazione di ASUP/ASSS.	

6 Cooperazione internazionale

§ Art. 55 Costituzione federale

§ Legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione

§ Concordato scolastico

Insieme alla Confederazione, la CDPE rappresenta la Svizzera nelle organizzazioni internazionali, nella misura in cui le loro attività riguardano la sovranità dei Cantoni in materia di educazione, cultura e sport. È inoltre l'interlocutrice per le rappresentanze diplomatiche in Svizzera su queste questioni.

6.1 Compiti permanenti	Informazioni
6.1.1 Rappresentare la Svizzera presso gli organi delle organizzazioni internazionali.	→ <u>Rappresentanza della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali</u>
6.1.2 Insieme alla Confederazione e all'agenzia incaricata, rappresentare la Svizzera nel Programma dell'UE per la formazione generale e professionale, la gioventù e lo sport (ERASMUS+).	
6.1.3 Partecipare attivamente, su invito, ai gruppi di lavoro dell'UE (Eurydice, DG Schools, WG Schools, Skills and Vocational Training).	
6.1.4 Intrattenere contatti regolari con le rappresentanze diplomatiche in Svizzera in relazione a questioni inerenti all'educazione, la cultura e lo sport.	
6.1.5 Partecipare ai rapporti sulla Svizzera e seguire i lavori dell'OMC in merito all'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).	